

LA GIUNTA REGIONALE

- Richiamato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e successive integrazioni e modificazioni;
- Richiamato il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- Considerato che ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. n. 36/2003 i titolari e/o i gestori di discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore dello stesso dovevano presentare alla Regione entro il 27 settembre 2003 un piano di adeguamento tecnico e gestionale alle disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 al decreto medesimo;
- Evidenziato che le discariche per rifiuti inerti (già classificate di 2a cat. tipo A) risultano essere di titolarità quasi esclusivamente pubblica, e che in ogni caso le discariche di titolarità privata sono ubicate principalmente in zone in cui non sono presenti discariche pubbliche, e che in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del d. lgs. n. 22/1997, e successive integrazioni e modificazioni, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
- Considerato che le decisioni assunte dalle Amministrazioni locali di dotarsi di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti inerti era supportata dall'esigenza di eliminare, o quantomeno di ridurre il più possibile, i depositi abusivi sul territorio, depositi che oltre a costituire pregiudizio per la tutela della salute delle persone e per l'ambiente, hanno comportato impegni gravosi per assicurare la bonifica ed il ripristino dei luoghi e che, in tale ottica, la discarica, pur facendo riferimento ad una tipologia di rifiuti classificata come speciale dalla normativa vigente, costituisce, nella realtà un'estensione del servizio pubblico assicurato dalle Amministrazioni locali;
- Evidenziato che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del d. lgs. n. 36/2003, sono classificati rifiuti inerti i "rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana";
- Considerato che tali rifiuti sono specificatamente individuati nel D.M. 13 marzo 2003 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) quali rifiuti direttamente ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione;
- Considerato, inoltre, che quasi tutte le discariche per rifiuti inerti sono ubicate in zone di montagna ed in aree classificate come "insediamento isolato" dall'articolo 2, comma 1, lettera r) della direttiva 1999/31/CE per le quali la direttiva medesima prevede forme di esclusione dall'ambito di applicazione della stessa, definizione che non risulta recepita nel testo del decreto legislativo n. 36/2003;
- Preso atto che, così come segnalato da diverse amministrazioni comunali in occasione della presentazione del programma di adeguamento di cui all'articolo 17 del d.lgs. n.

36/2003, nella maggior parte delle situazioni l'adeguamento stesso risulta essere dal punto di vista tecnico non eseguibile ed economicamente non sostenibile, in considerazione anche della natura pubblica del servizio reso ed in ogni caso non determinante per la salvaguardia della tutela ambientale, anche in considerazione delle prescrizioni già fissate dall'Amministrazione regionale in sede di approvazione dei progetti di realizzazione degli impianti, di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli stessi, ai sensi degli articoli 27 e 28 del d. lgs. n. 22/1997;

- Considerato che il mancato adeguamento alle disposizioni suindicate comporta la chiusura degli impianti di cui trattasi con grave pregiudizio per gli effetti igienico-sanitari ed ambientali derivanti dal conseguente abbandono di rifiuti sul territorio e per le ripercussioni nei confronti delle attività edili in genere, per cui si ritiene necessario approvare disposizioni tecnico – procedurali che consentano il mantenimento in esercizio degli stessi, assicurando, attraverso l'adozione di misure tecniche e gestionali e di controllo ambientale, il rispetto delle esigenze di tutela della salute delle persone e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- Richiamato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4219, del 10 novembre 2003, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 309/XII, del 18 dicembre 2003, con la quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al Piano regionale di gestione dei rifiuti, per consentire il rispetto dei termini per l'invio al Ministero dell'Ambiente del Programma regionale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi non inventariati contenenti PCB, oltreché per consentire la prosecuzione dell'esercizio delle discariche per rifiuti inerti di titolarità pubblica;
- Ritenuto, pertanto, di dover approvare delle direttive tecniche e gestionali che forniscano indicazioni semplificate per l'adeguamento delle discariche già classificate di 2a cat. Tipo A, sia di titolarità pubblica che di titolarità privata, purché destinate all'esclusivo smaltimento di rifiuti inerti così come definiti all'articolo 2 del d. lgs. N. 36/2003, oltreché per consentire la realizzazione di nuove discariche per rifiuti inerti destinate all'esclusivo smaltimento dei rifiuti sopra indicati, prevedendo semplificazioni di carattere tecnico ed amministrativo che consentano in ogni caso il pieno rispetto delle esigenze di tutela della salute delle persone e dell'ambiente, fermo restando l'obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e gestionale previste dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2003, per gli impianti destinati a ricevere tipologie di rifiuti diversi da quelli specificati al citato articolo 2 del d. lgs. n. 36 ed ammessi nelle discariche per rifiuti inerti previa preventiva caratterizzazione;
- Considerato, inoltre, che in relazione a quanto sopra risulta necessario prevedere un termine, per i titolari di impianti di discarica già in esercizio alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 36/2003, entro i quali integrare ed adeguare la documentazione già presentata, entro il termine previsto dall'articolo 17, della norma medesima, con il Programma di adeguamento, e prevedere, altresì, la proroga delle autorizzazioni scadenti entro il 31 marzo 2005, per un termine congruo a consentire all'Amministrazione regionale l'esame della documentazione che perverrà ad integrazione del Programma di adeguamento, oltreché il rilascio delle nuove autorizzazioni all'esercizio in conformità al decreto legislativo n. 36/2003 suindicato;

- Ritenuto, inoltre, di dover fissare come segue i diritti di istruttoria previsti dall'articolo 9, comma 4 del d. lgs. n. 36/2003:

Tipologia di autorizzazione	Importo per discariche di titolarità pubblica Euro	Importo per discariche di titolarità privata Euro
Rilascio autorizzazione a seguito di presentazione del Piano di adeguamento discariche già in esercizio alla data del 27 marzo 2003	50,00	100,00
Rinnovo di autorizzazione all'esercizio	50,00	100,00
Rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di nuova discarica per rifiuti inerti non soggetta a VIA	100,00	150,00
Rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di nuova discarica per rifiuti inerti soggetta a VIA	120,00	175,00
Rilascio di autorizzazione alla realizzazione di nuova discarica per rifiuti inerti non soggetta a VIA	75,00	120,00
Rilascio di autorizzazione alla realizzazione di nuova discarica per rifiuti inerti soggetta a VIA	85,00	130,00
Rilascio di autorizzazione all'esercizio di nuova discarica per rifiuti inerti sia non soggetta a VIA che soggetta a VIA	50,00	100,00

- Richiamato il parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli enti locali – C.P.E.L., con nota in data 1 settembre 2004, prot. n. 3461, ai sensi dell'articolo 65, della legge regionale n. 54/1998, e successi integrazioni e modificazioni;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 del 30 dicembre 2003 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Opere Pubbliche ed Edilizia residenziale, in assenza del Coordinatore del Dipartimento del Territorio, Ambiente e Risorse Idriche dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/195, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Alberto Cerise;

- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1°) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e per le specifiche motivazioni indicate in premessa, la "DIRETTIVA REGIONALE CONTENENTE I CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE RIFERITE ALLE DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI" che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);
- 2°) di stabilire che i titolari delle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (27 marzo 2003), e che hanno provveduto a presentare entro i termini fissati dall'articolo 17 del decreto medesimo il programma di adeguamento, devono provvedere ad integrare ed ad adeguare il programma medesimo, conformemente alla Direttiva regionale approvata con la presente deliberazione, entro il 31 dicembre 2004;
- 3°) di stabilire che il mancato adeguamento entro il termine stabilito al punto 2°) comporterà l'impossibilità di continuazione dell'esercizio della discarica a partire dal 17 luglio 2005, con il conseguente obbligo di procedere all'immediata chiusura della discarica stessa, nonché alla sistemazione finale ed al ripristino ambientale in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del d. lgs. n. 36/2003 e nei termini che saranno indicati dalla struttura regionale competente;
- 4°) di stabilire che i titolari delle discariche che intendono adeguare, nei termini sopra specificati, i propri impianti, nonché quelli che intendono realizzare nuovi impianti o richiedere il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio, devono allegare al Piano di adeguamento e alle relative richieste di autorizzazione alla realizzazione e/o gestione, la ricevuta dell'avvenuto versamento del diritto di istruttoria previsto dall'articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 36/2003;
- 5°) di stabilire come segue il diritto di istruttoria previsto dall'articolo 9, comma 4 del d. lgs. N. 36/2003:

Tipologia di autorizzazione	Importo per discariche di titolarità pubblica Euro	Importo per discariche di titolarità privata Euro
Rilascio autorizzazione a seguito di presentazione del Piano di adeguamento discariche già in esercizio alla data del 27 marzo 2003	50,00	100,00
Rinnovo di autorizzazione all'esercizio	50,00	100,00
Rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di nuova		

Tipologia di autorizzazione	Importo per discariche di titolarità pubblica Euro	Importo per discariche di titolarità privata Euro
discarica per rifiuti inerti non soggetta a VIA	100,00	150,00
Rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di nuova discarica per rifiuti inerti soggetta a VIA	120,00	175,00
Rilascio di autorizzazione alla realizzazione di nuova discarica per rifiuti inerti non soggetta a VIA	75,00	120,00
Rilascio di autorizzazione alla realizzazione di nuova discarica per rifiuti inerti soggetta a VIA	85,00	130,00
Rilascio di autorizzazione all'esercizio di nuova discarica per rifiuti inerti sia non soggetta a VIA che soggetta a VIA	50,00	100,00

- 6°) di stabilire che l'introito delle somme derivanti dal versamento, a cura dei titolari delle discariche, del diritto di istruttoria di cui al precedente punto 4°) sarà imputato al capitolo 9.700 della parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2004 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi "Recuperi, rimborsi e proventi diversi";
- 7°) di stabilire che le autorizzazioni all'esercizio di discariche per rifiuti inerti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003, in scadenza entro il 31 marzo 2005, per le quali i titolari hanno provveduto alla presentazione entro i termini fissati dall'articolo 17 del decreto medesimo del programma di adeguamento, sono prorogate fino al 30 giugno 2005, fatto salvo l'obbligo di integrazione della documentazione entro il 31 dicembre 2004 in conformità alla direttiva regionale approvata con la presente deliberazione;
- 8°) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

IM

DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI”

DIRETTIVA REGIONALE CONTENENTE I CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE RIFERITE ALLE DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI

1. PREMESSA

Con l'emanazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono state recepite le nuove disposizioni comunitarie in materia di discariche. Tale normativa riporta le disposizioni di carattere amministrativo e le indicazioni di carattere tecnico riferite a:

- a. Classificazione delle discariche;
- b. Requisiti generali per le discariche;
- c. Modalità di controllo e sorveglianza delle discariche nella fase operativa;
- d. Modalità di controllo e sorveglianza delle discariche nella fase post-operativa;
- e. Modalità di adeguamento delle discariche esistenti.

La normativa comunitaria suindicata è stata integrata con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio in data 13 marzo 2003, con l'emanazione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

L'attuazione di tali disposizioni risulta problematica in Valle d'Aosta, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti speciali inerti.

Le particolarità territoriali ed i bassi quantitativi di rifiuti prodotti, i problemi legati alla diffusione dell'abbandono sul territorio dei rifiuti hanno fatto sì che nel corso degli anni le amministrazioni locali attivassero servizi di gestione dei rifiuti speciali inerti.

In tale situazione la quasi totalità delle discariche autorizzate ed in esercizio risultano oggi di titolarità pubblica (su 57 discariche autorizzate 54 sono di titolarità pubblica).

A supporto della decisione delle amministrazioni locali di avviare impianti di discarica per rifiuti inerti, inoltre, vi era l'alto costo di smaltimento presso gli impianti ubicati nel fondo valle. Ciò anche in considerazione del fatto che i Comuni maggiori produttori di rifiuti inerti sono quelli dislocati più lontano rispetto al fondo valle ed in cui l'attività edilizia legata alle attività turistiche risulta essere maggiormente attiva.

E' necessario inoltre tenere conto di quanto segue:

- a) le discariche pubbliche sono generalmente di volumetria limitata, e l'accesso è consentito esclusivamente agli utenti locali;

b) i quantitativi di rifiuto annualmente smaltiti presso detti impianti risultano essere generalmente contenuti e riferiti a rifiuti provenienti da attività di demolizione edile o da scavo, con esclusione di altre tipologie di rifiuti;

c) la gestione di tali discariche è svolta in economia dalle amministrazioni locali medesime e nella maggior parte dei casi le funzioni di responsabile tecnico, sono svolte direttamente dal responsabile dei servizi tecnici comunali;

d) in molti casi la sola funzione di responsabile tecnico risulta esternalizzata, mentre la gestione operativa ed amministrativa continua ad essere svolta direttamente dal personale del Comune.

In considerazione di quanto sopra, appare chiaro che l'attivazione di discariche per lo smaltimento dei rifiuti inerti da parte dei Comuni rappresenta di fatto un'estensione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Ciò comporta una generalizzata applicazione anche di tariffe basse, che consentono di coprire, nella maggior parte dei casi, i soli costi gestionali, incentivando il conferimento dei rifiuti piuttosto che l'abbandono sul territorio.

Premesso quanto sopra, la Regione ritiene di dover prevedere, fermo restando l'obiettivo del raggiungimento di livelli di protezione ambientali così come richiesti dalla direttiva comunitaria alla base del d. lgs. n° 36/2003, forme di semplificazione dell'attuazione delle norme medesime che, pur consentendo il miglioramento ed il controllo della gestione tecnico-operativa delle discariche esistenti, ne permetta la continuazione dell'esercizio quasi a fornire un servizio pubblico aggiuntivo.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, in fase di prima applicazione delle disposizioni suindicate, e con riferimento alle discariche di titolarità pubblica già classificate di 2° cat. Tipo A, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, con la deliberazione della Giunta regionale n. 4219, del 10 novembre 2003, ratificata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 309/XII, del 18 dicembre 2003, ha approvato prime disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo n. 36/2003.

Tali disposizioni prevedono semplificazioni che trovano fondamento nell'estensione della definizione di insediamento isolato, come riportata nella direttiva 1999/31/CE, agli insediamenti montani, compresi all'interno di Comuni montani, così come definiti dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

La semplificazione fa riferimento alle sole discariche in cui vengono conferiti esclusivamente rifiuti inerti, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 36/2003 e per i quali non è necessaria la caratterizzazione, come specificato dal D.M. 13 marzo 2003.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE DISCARICHE E AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI IN DISCARICA

2.1 - Classificazione delle discariche

Tutte le discariche già classificate ai sensi del punto 4.2.3.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, come discariche di 2 cat. Tipo A, ed autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 febbraio 2003, n. 36, sono riclassificate, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto medesimo come "discariche per rifiuti inerti".

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs n. 36/2003, per "discariche autorizzate" si intendono:

- a) le discariche già in esercizio alla data di entrata in vigore della norma suindicata (27 marzo 2003);
- b) le discariche non ancora in esercizio ma per le quali l'Amministrazione regionale ha già provveduto prima di tale data al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni;
- c) le discariche non ancora in esercizio, realizzate o no, ma per le quali l'Amministrazione regionale ha già provveduto prima di tale data al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ai sensi dell'articolo 27 del citato d. lgs. n. 22/1997, e successive integrazioni e modificazioni.

2.2 - Ammissibilità dei rifiuti in discarica

Le discariche autorizzate possono continuare a ricevere, fino alla data del 16 luglio 2005, tutte le tipologie di rifiuto espressamente indicate nei provvedimenti di autorizzazione alla realizzazione e/o all'esercizio.

A decorrere dal 17 luglio 2005, tali discariche potranno ricevere esclusivamente le tipologie di rifiuto che saranno espressamente indicate nei nuovi provvedimenti autorizzativi all'esercizio che la Regione rilascerà ai titolari degli impianti, entro 180 giorni dalla data di ricevimento dei Piani di adeguamento specificati nei capitoli seguenti.

L'individuazione delle tipologie di rifiuti ammesse nelle discariche per rifiuti inerti esistenti è subordinata alla verifica dei requisiti tecnici ed operativi della discarica ai sensi degli allegati 1 e 2 del d. lgs. n. 36/2003, oltreché al rispetto delle modalità tecniche espressamente previste dal D.M. 13 marzo 2003.

Nelle discariche per rifiuti inerti esistenti potranno essere ammessi senza caratterizzazione le seguenti tipologie di rifiuti:

- C.E.R. 01.04.13 – rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
- C.E.R. 17.01.01 - cemento

- C.E.R. 17.01.02 - mattoni
- C.E.R. 17.01.03 - mattonelle e ceramiche
- C.E.R. 17.08.02 - materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01
- C.E.R. 17.02.02 - vetro
- C.E.R. 17.05.04 - terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
- C.E.R. 17.09.04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03.

Lo smaltimento di altre tipologie è subordinato oltreché alla preventiva caratterizzazione in conformità al D.M. 13 marzo 2003, alle caratteristiche costruttive della discarica che devono risultare conformi alle disposizioni tecniche di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2003.

3. DISCIPLINA PER LE NUOVE DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI

3.1 – Realizzazione e gestione delle nuove discariche per rifiuti inerti

Per la realizzazione delle nuove discariche per rifiuti inerti i soggetti titolari devono presentare alla Regione un progetto definitivo, corredato dello Studio di valutazione di impatto ambientale qualora richiesto, che tenga conto dei criteri costruttivi e gestionali previsti dall'allegato 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, comprensivo dei Piani previsti dall'allegato 2 del decreto medesimo.

Per la realizzazione di nuove discariche nelle quali è previsto lo smaltimento **esclusivo** di rifiuti inerti non soggetti a caratterizzazione, così come classificati dal D.M. 13 marzo 2003, il soggetto proponente il progetto, ferma restando la presentazione di tutta la restante documentazione tecnica e descrittiva prevista dagli allegati 1 e 2 suindicati, può richiedere alla Regione, previa presentazione di idonea documentazione geologica, geotecnica ed idrogeologica, la deroga dell'applicazione delle disposizioni tecniche di cui ai punti 1.2.1., 1.2.2. e 1.3. dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 36/2003, oltreché delle disposizioni di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. e 5.5 dell'allegato 2 al decreto medesimo.

3.2 – Ripristino ambientale

Il ripristino ambientale delle nuove discariche di inerti deve essere conforme a quanto espressamente previsto dall'apposito Piano presentato in allegato al progetto ed approvato ai sensi dell'articolo 27 del d. lgs. n. 22/1997 e successive integrazioni e modificazioni e deve risultare coerente con quanto indicato nell'allegato 2, del d. lgs. N. 36/2003.

Per gli impianti nei quali è previsto lo smaltimento **esclusivo** di rifiuti inerti non soggetti a caratterizzazione, così come classificati dal D.M. 13 marzo 2003, e per i quali è stata autorizzata dalla Regione la deroga all'applicazione delle disposizioni tecniche di cui ai punti 1.2.1., 1.2.2. e 1.3. dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 36/2003, oltreché delle disposizioni di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. e 5.5 dell'allegato 2 al decreto medesimo, fermo restando il raggiungimento di standard di qualità ambientali secondo quanto previsto dal punto 1.2.3. dell'allegato 1 del citato decreto n. 36/2003, il soggetto titolare della discarica può proporre alla Regione, in sede di approvazione del progetto medesimo, la realizzazione degli strati intermedi con materiali artificiali aventi caratteristiche di equivalenza nella protezione ambientale, fermo restando l'obbligo di realizzare lo strato superficiale di copertura con spessore non inferiore ad un metro.

3.3 – Sorveglianza e controllo

I soggetti gestori delle discariche di inerti devono attuare nelle fasi preliminari, di gestione operativa e post-operativa tutte le misure di monitoraggio e di controllo espressamente previste nell'apposito Piano allegato al progetto approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 27 del d. lgs. n. 22/1997, e successive integrazioni e

modificazioni.

Per gli impianti nei quali è previsto lo smaltimento **esclusivo** di rifiuti inerti non soggetti a caratterizzazione, così come classificati dal D.M. 13 marzo 2003, e per i quali è stata autorizzata dalla Regione la deroga all'applicazione delle disposizioni tecniche di cui ai punti 1.2.1., 1.2.2. e 1.3. dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 36/2003, oltreché delle disposizioni di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. e 5.5 dell'allegato 2 al decreto medesimo, il soggetto gestore deve assicurare le seguenti attività di sorveglianza e controllo nelle diverse fasi di gestione operativa e post-operativa:

a) rilevazione dei parametri meteorologici: la comunicazione periodica di cui all'articolo 13, comma 5, del d. lgs. N. 36/2003, deve contenere le informazioni di carattere meteorologico, rilevate secondo le cadenze specificate nell'autorizzazione regionale all'esercizio della discarica, e previ accordi con l'ARPA della Valle d'Aosta sia per l'individuazione della eventuale centralina a cui far riferimento e in ogni caso per l'individuazione dei parametri da controllare e la relativa periodicità. A tale scopo l'elenco indicativo delle centraline meteorologiche attive sul territorio regionale ed i relativi gestori potrà essere richiesto alla struttura regionale competente da parte dei soggetti interessati;

b) rilevazione della morfologia della discarica, in conformità a quanto indicato al punto 5.7, dell'allegato 2, del d. lgs. n. 36/2003;

c) verifica di stabilità dei pendii e delle coperture, qualora necessario in relazione alla tipologia dell'impianto ed alle modalità di coltivazione, così come esplicitato al punto 1.4. dell'allegato 1, del d. lgs. n. 36/2003, secondo le cadenze espressamente indicate nell'apposito piano di sorveglianza e di controllo.

3.4 – Approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dell'impianto.

La Regione, attraverso la struttura competente, provvederà all'istruttoria dei progetti riferiti alle nuove discariche per rifiuti inerti, oltreché al rilascio delle relative autorizzazioni in conformità alle procedure ed ai termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni.

Ai fini dell'ottenimento delle approvazioni e delle autorizzazioni di cui sopra, oltreché dei rinnovi delle autorizzazioni, contestualmente alle relative istanze di rilascio, il titolare dell'impianto deve presentare, altresì, copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento del diritto di istruttoria di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2003, determinato con la deliberazione della Giunta regionale come segue:

Tipologia di autorizzazione	Importo per discariche di titolarità pubblica Euro	Importo per discariche di titolarità privata Euro
Rilascio autorizzazione a seguito di presentazione del Piano di adeguamento discariche già in esercizio alla data del 27 marzo 2003	50,00	100,00
Rinnovo di autorizzazione all'esercizio	50,00	100,00
Rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di nuova discarica per rifiuti inerti non soggetta a VIA	100,00	150,00
Rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di nuova discarica per rifiuti inerti soggetta a VIA	120,00	75,00
Rilascio di autorizzazione alla realizzazione di nuova discarica per rifiuti inerti non soggetta a VIA	75,00	120,00
Rilascio di autorizzazione alla realizzazione di nuova discarica per rifiuti inerti soggetta a VIA	85,00	130,00
Rilascio di autorizzazione all'esercizio di nuova discarica per rifiuti inerti sia non soggetta a VIA che soggetta a VIA	50,00	100,00

Il versamento dell'importo dovuto potrà essere effettuato tramite:

- versamento sul c/c bancario n. 3867729 – intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta – Servizio Tesoreria – Unicredit Banca S.p.A. – Aosta Via Challand, 24 – ABI 2008 – CAB 1299

- versamento su c/c postale n. 11019114 – intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta – Servizio Tesoreria

precisando la seguente causale di versamento: **“versamento diritto di istruttoria per rilascio autorizzazione alla realizzazione/esercizio – rinnovo autorizzazione – discarica per rifiuti inerti”**.

4. ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE DI INERTI AUTORIZZATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. N. 36/2003

I titolari delle discariche per rifiuti inerti autorizzate alla data di entrata in vigore del d. lgs. n° 36/2003, che hanno provveduto alla presentazione dello schema di Piano di adeguamento previsto dall'articolo 17 del citato decreto, entro i termini previsti dalla norma medesima, devono inviare entro il **31 dicembre 2004**, l'integrazione della relativa documentazione, con riferimento ai seguenti aspetti:

4.1 - ASPETTI AMMINISTRATIVI

a) devono essere riportati i principali aspetti identificativi, dal punto di vista amministrativo e legislativo della discarica oggetto del Piano di adeguamento, ed in particolare:

- classificazione discarica ex DPCM 27 luglio 1984
- ubicazione
- soggetto titolare dell'impianto
- dati del soggetto gestore dell'impianto
- riferimento del responsabile tecnico
- dati autorizzativi
- data di attivazione dell'esercizio della discarica;

b) deve essere riportata una descrizione sommaria dell'area in cui è ubicata la discarica (inquadramento generale), con la specificazione delle vie di accesso;

c) deve essere effettuata una descrizione delle opere di approntamento realizzate;

d) deve essere riportata una descrizione delle opere previste per il recupero finale della discarica.

4.2 – ASPETTI TECNICI

Le discariche esistenti, autorizzate alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 36/2003, sono disciplinate con le stesse modalità e deroghe previste al precedente paragrafo 3 (disciplina per le nuove discariche per rifiuti inerti).

Inoltre deve essere precisato se trattasi di discarica coltivata in unico lotto o in più lotti funzionali, e alla descrizione dell'attuale situazione di coltivazione, devono essere specificate le seguenti informazioni:

- a)** informazioni tecniche generali in merito alla superficie ed alla volumetria totale della discarica e eventualmente dei singoli lotti, desunte dal progetto;
- b)** specificazione della volumetria annuale autorizzata dall'amministrazione regionale;

- c) informazioni sulle volumetrie occupate desunte dalle informazioni fornite annualmente alla Regione in sede di rendicontazione della tassa ecologica e specificazione dell'andamento annuale di smaltimento dei rifiuti;
- d) rilevazione della volumetria residua disponibile;
- e) descrizione degli interventi tecnici di adeguamento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - tipologia della copertura superficiale finale prevista per gli impianti nei quali è previsto lo smaltimento esclusivo di rifiuti inerti non soggetti a caratterizzazione, così come classificati dal D.M. 13 marzo 2003, il soggetto titolare della discarica può proporre alla Regione la copertura della discarica realizzata con uno o più strati di materiali naturali, perché venga garantito uno spessore di almeno 1 metro.
La Regione valuterà, caso per caso, in relazione alla vulnerabilità del sito, l'eventuale applicazione di prescrizioni più restrittive.
 - le azioni da adottare per eliminare o ridurre disturbi e rischi.

4.3 - ASPETTI GESTIONALI

Devono essere descritte le modalità attuali di gestione della discarica, con riferimento alle diverse fasi di ricevimento dei rifiuti, verifica della tipologia dei rifiuti conferiti, modalità di stoccaggio definitivo in discarica, modalità di sistemazione della superficie, modalità di tenuta dei registri obbligatori, modalità di svolgimento degli adempimenti amministrativi legati al versamento alla Regione del Tributo speciale per lo smaltimento in discarica, previsto dalla legge finanziaria dello Stato del 1996.

Deve essere riportata l'eventuale presenza di un Regolamento per il conferimento e la gestione della discarica, la presenza o meno di un orario di apertura e di un periodo di chiusura stagionale.

Deve essere specificata l'entità delle tariffe attualmente praticate.

4.4 – ADEGUAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Devono essere presentati i documenti riportanti i nuovi criteri gestionali in conformità al decreto legislativo n. 36/2003, e costituenti i seguenti Piani:

- *piano della gestione operativa*
- *piano di sorveglianza e controllo ambientale*
- *piano di ripristino ambientale*

- *piano della gestione post operativa*
- *piano economico-finanziario*

Al fine di facilitare la predisposizione dei piani suindicati, in allegato si riporta lo schema contenente le informazioni minime che tali documenti devono riportare (allegato 1 – Schemi dei Piani).

5. APPROVAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO E RILASCIO DELLE NUOVE AUTORIZZAZIONI

La Regione provvederà al rilascio delle nuove autorizzazioni all'esercizio, a seguito della riclassificazione delle discariche per rifiuti inerti, **entro 180 giorni** dalla data di presentazione dei Piani di adeguamento.

Il Piano di adeguamento, che dovrà essere firmato dal titolare della discarica, sarà approvato, contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Ai fini dell'approvazione, il Piano sarà preventivamente istruito dalla struttura regionale competente, la quale può avvalersi dei tecnici dell'ARPA della Valle d'Aosta e dei responsabili degli altri uffici regionali competenti in materia di tutela dell'ambiente, nonché del Dipartimento di prevenzione dell'USL della Valle d'Aosta.

L'approvazione del Piano di adeguamento non costituisce variante sostanziale del progetto e, quindi, non è assoggettato alle procedure previste dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni, oltretutto del V.I.A.. Infatti l'innalzamento del profilo della discarica conseguente alla variazione della copertura finale né la riprofilatura delle scarpate conseguente ad interventi di miglioramento della stabilità della stessa, costituiscono variante sostanziale.

Per contro, costituiscono varianti sostanziali, assoggettate alle norme sopra specificate (art. 27 d. lgs. n. 22/1997 ed eventuale V.I.A.) gli effettivi aumenti volumetrici conseguenti alla maggiore quantità di rifiuti da smaltire, ed ogni altra modifica sostanziale (es. previsione di nuovi lotti, ecc.).

Qualora la struttura regionale competente non ritenga idoneo il Piano di adeguamento, deve darne comunicazione al soggetto interessato, entro 180 giorni dalla presentazione, fissando i termini per la presentazione della documentazione di integrazione.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di integrazione comporterà l'adozione da parte della Regione di apposito provvedimento di diniego del Piano di adeguamento. Con lo stesso provvedimento verranno fissati i termini e le modalità di chiusura della discarica e le relative prescrizioni.

L'autorizzazione sarà rilasciata al titolare dell'impianto e dovrà contenere, fra l'altro:

- a) l'approvazione del Piano di adeguamento della discarica;
- b) i termini di adeguamento, per quanto concerne eventuali opere strutturali che si rendessero necessarie al fine della prosecuzione dell'attività della discarica in conformità alle disposizioni di cui al d. lgs. n. 36/2003. In ogni caso tutte le opere di adeguamento dovranno essere concluse entro il 16 luglio 2009;

- c) la specificazione delle tipologie di rifiuti che potranno essere conferiti presso l'impianto a decorrere dal 17 luglio 2005;
- d) l'indicazione della volumetria residua, così come risultante dal piano di adeguamento;
- e) i quantitativi massimi annui conferibili presso l'impianto;
- f) la durata massima dell'impianto in relazione alla volumetria residua disponibile ed i quantitativi annui autorizzati;
- g) tutte le prescrizioni di carattere tecnico ed operativo finalizzate alla piena attuazione del Piano di adeguamento, con particolare riferimento alle operazioni previste per la gestione operativa, per l'attuazione del piano di sorveglianza e di controllo ambientale;
- h) le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione alla chiusura della discarica;
- i) l'indicazione del soggetto gestore, qualora diverso dal titolare dell'impianto, e del responsabile tecnico, che dovrà avere tutti i requisiti oggettivi, morali e di professionalità previsti dal D.M. 406/1998;
- l) l'entità delle garanzie finanziarie che dovranno essere presentate in conformità all'articolo 14 del d. lgs. n. 36/2003, con la specificazione delle relative modalità e scadenze.

Al piano di adeguamento dovrà essere allegata copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento alla Regione dei diritti di istruttoria così come definiti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. del , ed ammontanti per il rilascio di autorizzazioni a seguito di adeguamento delle discariche per rifiuti inerti in Euro 50,00 per le discariche di titolarità pubblica, ed in Euro 100,00 per le discariche di titolarità privata.

Il versamento dell'importo dovuto potrà essere effettuato tramite:

- versamento sul c/c bancario n. 3867729 – intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta – Servizio Tesoreria – Unicredit Banca S.p.A. – Aosta Via Challand, 24 – ABI 2008 – CAB 1299

- versamento su c/c postale n. 11019114 – intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta – Servizio Tesoreria

precisando la seguente causale di versamento: **“versamento diritto di istruttoria per rilascio autorizzazione a seguito di adeguamento di discarica per rifiuti inerti”**.

6. **DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FINANZIARI DELLE DISCARICHE PER INERTI DI TITOLARITA' PUBBLICA**

I titolari di discariche pubbliche per rifiuti inerti già in esercizio, nella predisposizione del Piano finanziario possono non tenere conto degli oneri per i costi di investimento sostenuti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003.

7. **DISPOSIZIONI SULLA DESTINAZIONE D'USO FINALE DELLE AREE RECUPERATE**

Le aree recuperate già utilizzate per l'esercizio di discariche per rifiuti inerti, possono essere destinate, dopo la fase di gestione post-operativa, previo parere tecnico dell'ARPA e autorizzazione della Regione, all'esercizio anche di attività agricole destinate alle produzioni alimentari, umane e zootecniche.

8. **DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE**

Le garanzie finanziarie, con riferimento alle discariche in esercizio di titolarità pubblica, sono dovute solo per la fase della gestione operativa.

Per le discariche per rifiuti inerti nuove di titolarità pubblica le garanzie sono dovute sia per la fase di realizzazione che di gestione operativa, con esclusione della fase di gestione post-operativa, qualora l'impianto sia destinato a ricevere esclusivamente i rifiuti ammessi in discarica senza caratterizzazione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 13 marzo 2003.

La Regione valuterà, caso per caso, in relazione alla vulnerabilità dei luoghi in cui sono ubicate le discariche, l'eventuale esclusione dalla presentazione delle garanzie finanziarie per la fase di gestione post-operativa per le discariche di inerti di titolarità privata.

L'eventuale esclusione dalla presentazione sarà espressamente indicata nel provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa.

9. **DISPOSIZIONI PER LA DURATA DELLA GESTIONE POST-OPERATIVA**

La durata della gestione post-operativa per le discariche per rifiuti inerti di titolarità pubblica è fissata in tre anni.

La Regione valuterà, caso per caso, in relazione alla vulnerabilità dei luoghi in cui sono ubicate le discariche, la durata della fase della gestione post-operativa per le discariche di titolarità privata, che sarà espressamente indicata nel provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa.

10. **DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CHIUSURA DELLE DISCARICHE I CUI TITOLARI NON HANNO PRESENTATO IL PIANO DI ADEGUAMENTO**

Per le discariche di inerti già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003, i cui titolari non hanno provveduto alla presentazione del Piano di adeguamento, la struttura regionale competente, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente direttiva, dispone con Provvedimento regionale i termini di chiusura della discarica, nonché i tempi e le modalità di sistemazione finale dell'area e di ripristino ambientale. Con lo stesso provvedimento sono fissati, altresì, i termini della durata della gestione post-operativa, nonché i controlli ambientali e strutturali da assicurare durante tale periodo.

DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI”

***DIRETTIVA REGIONALE CONTENENTE I CRITERI PER
L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE RIFERITE ALLE
DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI***

ALLEGATO 1

Schemi di sviluppo di:

PIANO DELLA GESTIONE OPERATIVA

PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE

PIANO DI GESTIONE IN FASE POST-OPERATIVA

PIANO FINANZIARIO

1. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI IL PIANO DELLA GESTIONE OPERATIVA

Il Piano di gestione operativa deve illustrare le modalità di conduzione e di coordinamento delle diverse attività esercitate all'interno della discarica oggetto del Piano.

Il Piano deve essere redatto in conformità a quanto indicato nell'allegato 2, punto 2 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Tutte le procedure operative riportate nel Piano devono essere svolte sotto la responsabilità del Responsabile tecnico, che è altresì deputato alla divulgazione del documento, deve sovrintendere alla sua applicazione e deve curare l'informazione e la formazione del personale amministrativo e tecnico-operativo.

PROCEDURE OPERATIVE

1. PROGRAMMAZIONE DEI CONFERIMENTI

Per quantitativi consistenti, quando si rendono quindi necessarie specifiche modalità di ricevimento, i conferimenti potranno essere subordinati ad una programmazione che presuppone la prenotazione del conferimento medesimo da parte del produttore o detentore.

Dovranno essere individuate le modalità per lo svolgimento delle seguenti procedure:

- determinazione del numero dei viaggi previsti;
- individuazione del codice del cliente (trasportatore)
- individuazione del codice del produttore o detentore del rifiuto;
- individuazione dei codici dei rifiuti oggetto della prenotazione di conferimento;
- classificazione e descrizione dei codici dei rifiuti da conferire

2. ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI

Nell'ambito delle procedure devono essere definite:

- la modalità di determinazione della quantità dei rifiuti conferiti;
- la consegna dei documenti di trasporto, qualora previsti per conferimenti effettuati da enti e imprese;
- la verifica, da parte del personale addetto, della documentazione e dei dati relativi al conferimento;
- le modalità di respingimento del carico di rifiuti in caso di documentazione non conforme;
- le modalità di eventuale correzione di formulari a seguito di meri errori formali, previa autorizzazione del produttore o detentore del rifiuto;

Devono, inoltre, essere indicate le modalità di controllo della conformità del rifiuto rispetto a quanto dichiarato o a quanto indicato nel formulario di identificazione e, per i rifiuti soggetti a prenotazione preventiva, nel programma di conferimento, attraverso:

- verifica visiva del rifiuto conferito;
- eventuale respingimento del carico esaminato in caso di significativa difformità fra il carico stesso ed il campione conosciuto;
- comunicazione alla Regione del carico respinto.

3. SCARICO DEI RIFIUTI

La procedura deve definire le modalità di scarico e di abbancamento dei rifiuti nella discarica.

Nell'ambito della procedura devono essere precisate:

- le modalità di scarico dei rifiuti da parte del trasportatore nella zona indicata dagli operatori
- le modalità di smaltimento in discarica dei rifiuti conferiti secondo le prescrizioni fissate dall'Ente autorizzante e conformemente alle tecniche di riempimento o innalzamento espressamente indicate nel progetto;

4. USCITA DEI MEZZI DALL'IMPIANTO

Nell'ambito della procedura devono essere indicate:

- restituzione dei documenti, completati con le informazioni di avvenuto smaltimento e con la eventuale determinazione del peso dei rifiuti conferiti, nei casi in cui risulti obbligatorio il conferimento accompagnato con formulario di trasporto;
- conclusione delle procedure amministrative di carico-scarico;

5. MODALITA' DI GESTIONE DELLA DISCARICA

La procedura deve definire l'insieme delle attività di gestione tecnico-operativa della discarica, con particolare riferimento a:

- modalità di deposito dei rifiuti in discarica;
- spessore degli strati di rifiuti;
- tipologia e spessore dei materiali utilizzati per la copertura periodica;
- frequenza della copertura periodica;
- indicazione del procedimento di avanzamento progressivo della discarica;
- indicazione del procedimento di formazione degli argini.

6. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche devono essere raccolte e convogliate attraverso un sistema che consenta un corretto smaltimento delle stesse.

7. PIANO DI MANUTENZIONE

Devono essere individuate le azioni di manutenzione di tutte le strutture ed infrastrutture della discarica, al fine di garantire efficienza e funzionalità.

8. MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIA

Devono essere individuate e descritte tutte le operazioni finalizzate alla riduzione e prevenzione dei fenomeni che possono creare problemi di carattere igienico-sanitario.

9. PIANO DI SICUREZZA - MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Piano di Sicurezza dovrà essere redatto secondo i disposti del D. L.vo 626/94 e s.m.i.

Dovranno essere individuate tutte le misure adottate per prevenire inconvenienti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza dei lavoratori.

10. PIANO DEGLI INTERVENTI PER CONDIZIONI STRAORDINARIE

Dovranno essere individuati e descritti gli interventi e le misure da adottare in caso di:

- danni fisici alle persone operanti all'interno della struttura;
- incendi;
- cedimenti.

11. RELAZIONE PERIODICA

Dovrà esser redatta una relazione, con frequenza almeno annuale, riportante tutte le informazioni sulla gestione della discarica.

2. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI IL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Durante le fasi di gestione operativa e di gestione post-operativa devono essere assicurati tutti i controlli finalizzati alla sorveglianza ed al monitoraggio dei diversi fattori ambientali, in coerenza con quanto previsto al punto 5 del d. lgs. n. 36/2003, secondo i parametri e le frequenze minime specificate nelle tabelle 1 e 2 allegate o secondo le deroghe previste dalla Direttiva regionale.

Il piano deve essere finalizzato a garantire che:

- a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
- b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
- c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
- d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
- e) venga garantito l'accesso ai principali dati di gestione nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

Le attività di sorveglianza e di controllo devono far riferimento al monitoraggio dei seguenti fattori:

- acque di meteoriche superficiali;
- qualità dell'aria;
- parametri meteorologici secondo le indicazioni espressamente indicate nella Direttiva regionale e previ accordi con l'ARPA della Valle d'Aosta
- morfologia della discarica

Per l'effettuazione dei controlli, quando obbligatori, devono essere utilizzati laboratori che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9000 e successive modificazioni.

3. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI IL PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE

Il Piano di ripristino ambientale deve individuare gli interventi che il gestore deve attuare per la sistemazione e il recupero della discarica a chiusura della stessa, in coerenza con l'all. 2 punto 3 del d. lgs. 36/03.

Il Piano deve definire le attività e le azioni da intraprendere al fine di consentire la destinazione d'uso successiva così come prevista dal progetto approvato e secondo le varianti non sostanziali proposte in attuazione del d. lgs. 36/03, tenendo conto:

1. della copertura superficiale finale:

Le modalità tecniche di formazione dello strato finale, in coerenza con quanto specificato al punto 2.4.3. dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2003, possono tenere conto delle deroghe previste dalla Direttiva regionale;

2. dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;

3. della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa;

Dovranno essere riportati, in coerenza con tutti i dati caratterizzanti il progetto, gli elementi identificativi dell'area in cui è ubicata la discarica e delle aree limitrofe dal punto di vista dell'inquadramento generale.

4. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI IL PIANO DI GESTIONE IN FASE POST-OPERATIVA

Il piano di gestione in fase post-operativa deve individuare gli interventi che il gestore deve attuare a chiusura avvenuta della discarica in coerenza con l'all. 2 punto 4 del d.lgs. 36/03.

Il piano deve definire i tempi, le modalità e le condizioni della fase di gestione post-operativa della discarica, nonché le attività che devono essere poste in essere durante tale fase, con riferimento:

- alla manutenzione delle aree di discarica, dei presidi, delle strade di accesso, delle strade interne;
- all'esecuzione di tutte le indagini di carattere ambientale stabilite dal Piano di sorveglianza e di controllo;

In relazione a quanto sopra, devono essere previste almeno le seguenti attività:

- verifica della volumetria finale di progetto e di quella effettivamente raggiunta;
- individuazione e descrizione dei presidi oggetto di manutenzione;
- definizione dei controlli operativi con definizione dei parametri da misurare e da analizzare e della frequenza minima delle misure, in coerenza con la tabella 2 dell'all. 2 al d.lgs. 36/03, fatte salve le eventuali deroghe previste dalla Direttiva regionale.

5. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI IL PIANO FINANZIARIO

Il piano deve contenere l'individuazione e le modalità per la valutazione di tutti gli elementi di carattere economico e finanziario riferiti alla vita stimata di esercizio della discarica, al fine di individuare il prezzo minimo di smaltimento che consenta la reale copertura di tutti i costi riconducibili alla realizzazione, alla gestione, alla sistemazione finale e recupero ambientale, nonché alla fase di gestione post-operativa, ivi compresi gli oneri previsti per la prestazione delle garanzie finanziarie.

Costituiscono elementi del piano economico-finanziario i seguenti fattori:

1. il costo industriale predisposto in funzione di:

- Costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
- Spese per gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati;
- Spese generali e tecniche;
- Spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura;
- Spese per la prestazione delle garanzie finanziarie prescritte.

2. gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente

fatte salve le deroghe previste dalla Direttiva regionale per le discariche già autorizzate.

Qualora necessario dovrà essere presentata alla Regione una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni intervenute a seguito di:

- Variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione;
- Nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
- Nuove perizie di variante.